

Legge regionale 25 ottobre 2000, n.75

**Modifica della Legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 "Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento", già modificata dalla Legge regionale 8 marzo 2000, n. 20 .**

#### ARTICOLO 1

(Sostituzione del comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8)

1. Il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) già sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 20 e' sostituito dal seguente:

"9. Il Sindaco territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro 12 mesi dalla richiesta, dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, la sussistenza dei requisiti richiesti."